



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 16/01/2020

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato di aver stipulato in data 17/06/2014 un contratto di Finanziamento contro cessione di quote della pensione n. *312, estinto anticipatamente sulla base di *conteggio estintivo* al 28/02/2019. Chiede il rimborso quota parte degli oneri corrisposti e non maturati, quantificati in € 5.260,62.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, nel confermare i fatti, precisa che di aver già integralmente rifiuto nel conteggio estintivo le commissioni soggette a maturazione nel tempo, decurtandole direttamente dal debito residuo.

Ancora, l'intermediario:

- sottolinea come il contratto sottoscritto tra le parti rispetti appieno i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa di settore vigente;
- comunica che il documento contrattuale è costituito dal c.d. Modulo S.e.c.c.i. (frontespizio del contratto stesso); inoltre, rileva che la Sezione 3.1 del predetto Modulo S.e.c.c.i., rubricata *Costi Connessi*, è dedicata all'enucleazione di tutte le spese applicate al finanziamento, debitamente suddivise tra costi fissi (*up-front*) e costi a maturazione nel tempo (*recurring*);
- rileva che con riferimento ai ristori indicati sul conteggio estintivo prodotto dalla cliente, in ottemperanza all'art. 125-sexies T.U.B., ha provveduto al rimborso degli oneri indicate come costi recurring.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- evidenza, per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo per la quota parte non goduta, che la Compagnia Assicurativa *provvederà nuovamente a rimborsare* al cliente *l'importo di € 762,23 a mezzo assegno di traenza*. L'intermediario pertanto si impegna a *fornire copia del suddetto assegno non appena in possesso*.
- l'intermediario con la nota del 22/10/2019, integrativa alle controdeduzioni, ha ribadito di aver provveduto ad inviare al ricorrente un assegno circolare per l'importo di € 286,67, a titolo di rimborso *pro rata temporis per spese di istruttoria*, comprensivo di € 20,00 quale contributo per le spese di istruttoria.

Chiede quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il contratto risulta estinto dopo n. 56 rate rispetto alle 120 complessive. Le parti allegano copia del conteggio estintivo.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando dunque ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento, e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 42.852,90	Tasso di interesse annuale	4,30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	440,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	53,33%
Data di inizio del prestito	01/07/2004	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,52%

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni (A)				4.989,60	Upfront	30,52%	1.522,75		1.522,75
Commissioni intermediario del credito (B)				1.832,16	Upfront	30,52%	559,15		559,15
spese di istruttoria (D)				500,00	Recurring	53,33%	266,67	266,67	0,00
Commissioni per gestione pratica (F)				390,72	Recurring	53,33%	208,38		208,38
Commissioni intermediario del credito gestione pratica (G)				2.238,72	Recurring	53,33%	1.193,98	1.432,96	-238,98
Costo del servizio Ente Previdenziale (L)				207,60	Recurring	53,33%	110,72	112,45	-1,73
Premio per copertura assicurativa rischio vita (M)				2.602,51	Recurring	53,33%	1.388,01	762,23	625,78
Totale				12.761,31					2.675,35

La somma risultante dalla tabella (€ 2.675,35) è inferiore a quella complessivamente richiesta dalla parte ricorrente (€ 5.260,62) poiché la stessa ha preso in considerazione, nella quantificazione delle somme, anche le commissioni di cui alle lett. A e B in base al pro rata temporis del contratto, che hanno tuttavia natura *up front*. Si rappresenta che il cliente, in data successiva alla presentazione dell'odierno ricorso, ha ricevuto dalla parte resistente le ulteriori somme di: € 286,67 (comprensiva di € 20,00 a titolo di rimborso spese di presentazione del ricorso); € 762,23.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.675,35, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA